

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, ASSISTENZIALE, DI PROMOZIONE
SOCIALE E DI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA
"CENTRO STUDI DI SPIRITUALITÀ E CULTURA – CALICANTUS"**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. È costituita tra i Signori Giuseppe Di Mauro, Biagio Aprile, Beatrice Lauretta, Salvina Fiorilla, Stella Di martino, Francesco Caruso, in qualità di fondatori, un'Associazione - Culturale – Assistenziale, di Promozione Sociale e di Formazione extrascolastica denominata "CENTRO STUDI DI SPIRITUALITÀ E CULTURA – CALICANTUS".

Art. 2. L'Associazione ha sede presso il Convento San Francesco all'Immacolata, via degli Studi n. 56, 97013 Comiso (RG).

Art. 3. L'Associazione è apartitica, non confessionale e non ha fini politici.

Essa è retta dai principi della mutualità, non ha finalità di natura lucrativa, ma ideale e di promozione sociale.

L'Associazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) Far conoscere quanto di vero, di giusto e di bello sia stato espresso nei secoli dall'uomo in tutte le discipline e forme di vita, nella convinzione che ogni valore è sempre riverbero della verità, della santità e della bellezza di Cristo;
- b) Istituire percorsi formativi e istruttivi che integrino, supportino o suppliscano ai sistemi scolastici e universitari e professionali, per lo sviluppo integrale della persona umana, in armonia con la sua vocazione e le sue capacità espressive culturali e lavorative, anche con particolare riferimento a soggetti svantaggiati quali immigrati, malati, poveri, anziani e portatori di handicap;
- c) Promuovere iniziative culturali e sociali, miranti al dialogo interculturale e interreligioso, atte a favorire conoscenza, pacifica convivenza e integrazione tra persone di etnia, cultura e religione diversa;
- d) Accrescere il patrimonio culturale, storico, spirituale dei soci e dei cittadini della comunità mediante la tutela, promozione, gestione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
- e) Facilitare gli scambi d'informazione culturale, scientifica e religiosa; a tal scopo, patrocinare e organizzare convegni, corsi, concerti, proiezioni, eventi, stage, viaggi di studio, tavole rotonde in Italia ed all'estero, dibattiti, conferenze e seminari di studio, concorsi di poesia, teatro, mostre ed ogni altro tipo di manifestazione artistica, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini per il perseguimento del bene comune; promuovere o curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di libri, testi, riviste, dispense, indagini, giornali, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari di studi e di ricerche;
- f) Gestione, organizzazione e promozione di beni e contenitori culturali;

L'associazione può inoltre:

- a) Compiere ogni atto ed operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del consiglio direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

- b) Reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
- c) Promuovere la raccolta di fondi mediante l'organizzazione di spettacoli, convegni e seminari, anche utilizzando luoghi di culto, la stampa di periodici e la distribuzione di articoli religiosi e libri.

Art. 4. I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'Associazione culturale sono costituiti da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- h) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 5. Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale

Art. 6. Il primo consiglio direttivo dell'Associazione, della durata di tre anni, viene così costituito:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Giuseppe Di Mauro | Presidente |
| Biagio Aprile | Vice Presidente |
| Stella Dimartino | Segretario |
| Salvina Fiorilla | Tesoriere |
| Beatrice Lauletta | Consigliere |
| Francesco Caruso | Consigliere |

Comiso, 26 settembre 2011

Firme

**STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE, ASSISTENZIALE, DI PROMOZIONE SOCIALE E DI
FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA
“CENTRO STUDI DI SPIRITUALITÀ E CULTURA – CALICANTUS”**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA**

Art. 1. È costituita una Associazione Culturale, Assistenziale, di Promozione Sociale e di Formazione extrascolastica denominata “CENTRO STUDI DI SPIRITUALITÀ E CULTURA – CALICANTUS”.

Art. 2. L’Associazione ha sede presso il Convento San Francesco all’Immacolata, via degli Studi n. 56, 97013 Comiso.

Art. 3. L’Associazione è apartitica, non confessionale e non ha fini politici. Essa è retta dai principi della mutualità, non ha finalità di natura lucrativa, ma ideale e di promozione sociale.

L’Associazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) Far conoscere quanto di vero, di giusto e di bello sia stato espresso nei secoli dall’uomo in tutte le discipline e forme di vita, nella convinzione che ogni valore è sempre riverbero della verità, della santità e della bellezza di Cristo;
- b) Istituire percorsi formativi e istruttivi che integrino, supportino o suppliscano ai sistemi scolastici e universitari e professionali, per lo sviluppo integrale della persona umana, in armonia con la sua vocazione e le sue capacità espressive culturali e lavorative, anche con particolare riferimento a soggetti svantaggiati quali immigrati, malati, poveri, anziani e portatori di handicap;
- c) Promuovere iniziative culturali e sociali, miranti al dialogo interculturale e interreligioso, atte a favorire conoscenza, pacifica convivenza e integrazione tra persone di etnia, cultura e religione diversa;
- d) Accrescere il patrimonio culturale, storico, spirituale dei soci e dei cittadini della comunità mediante la tutela, promozione, gestione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
- e) Facilitare gli scambi d’informazione culturale, scientifica e religiosa; a tal scopo, patrocinare e organizzare convegni, corsi, concerti, proiezioni, eventi, stage, viaggi di studio, tavole rotonde in Italia ed all’estero, dibattiti, conferenze e seminari di studio, concorsi di poesia, teatro, mostre ed ogni altro tipo di manifestazione artistica, sollecitando l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini per il perseguimento del bene comune; promuovere o curare direttamente o indirettamente la redazione o l’edizione di libri, testi, riviste, dispense, indagini, giornali, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari di studi e di ricerche;
- f) Gestione, organizzazione e promozione di beni e contenitori culturali;

L’associazione può inoltre:

- a) Compiere ogni atto ed operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di enti o di società che, a giudizio del consiglio direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili

ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

- b) Reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
- c) Promuovere la raccolta di fondi mediante l'organizzazione di spettacoli, convegni e seminari, anche utilizzando luoghi di culto, la stampa di periodici e la distribuzione di articoli religiosi e libri.

Ai fini predetti, l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio o convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui ed anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le prestazioni di servizi effettuate non danno luogo ad attività commerciale se:

- sono conformi alle finalità istituzionali dell'ente
- manca una specifica organizzazione
- i corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione e remunerano solo le spese sostenute, senza utili

Art.4. L'Associazione ha durata fino al 30/06/2050 e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SOCI

Art. 5. Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono ogni attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L'Associazione si compone di soci effettivi ed associati sostenitori; soltanto i soci effettivi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno il diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 6. Per acquisire la qualifica di "socio effettivo" è necessario che il soggetto, previa presentazione di due persone socie, presenti domanda di ammissione al Consiglio direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il consiglio direttivo, alla prima convocazione. I soci accettano all'atto della loro ammissione all'Associazione le norme del presente Statuto. Sono "associati sostenitori" le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo. Sono altresì associati sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'Associazione indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario. Si precisa che in ogni caso gli eventuali contributi in denaro non danno diritto ad alcuna prestazione specifica a favore degli associati sostenitori.

Gli associati sostenitori potranno far pervenire al Consiglio direttivo proposte e suggerimenti da porre eventualmente all'esame dell'assemblea dei soci effettivi.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari o benemeriti le persone o istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.

Art. 7. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il consiglio direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il collegio dei probiviri dell'Associazione o, in mancanza di questo, l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 8. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

Art. 9. I soci sono tenuti a:

- Pagamento della quota della tessera sociale;
- Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art.10. I soci sono espulsi quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. si rendano morosi nel pagamento della quota di partecipazione annuale entro il 30 giugno;
3. per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione
4. per recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;
5. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba precedersi ad opportuna istruttoria, il consiglio direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

L'espulsione sarà decisa dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno essere riammessi dal consiglio direttivo con voto unanime, previa domanda da presentare sempre al consiglio direttivo entro sessanta (60) giorni dalla delibera di espulsione.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;

- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente, il Vice-Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori;
- 5) il Collegio dei Provisori.

ASSEMBLEA

Art.11. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

I soci effettivi hanno diritto di partecipare e di votare nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, dell'Associazione che sono presiedute dal Presidente. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci (10) giorni da inviarsi ai soci, ai membri del Consiglio direttivo ed ai membri del Collegio dei Revisori a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax o per posta elettronica, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione. La convocazione può anche avvenire con affissioni di avviso presso la sede sociale almeno venti (20) giorni prima con indicazione di tutti gli elementi già indicati o con sintetico annuncio su un giornale locale ovvero, se esistente, sul Notiziario o Giornale dell'Associazione. In mancanza del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano od in mancanza da un socio designato dall'assemblea stessa.

Art.12. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per deliberare sul programma dell'attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio direttivo.

È competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- determinare le quote dei soci effettivi ed eventualmente quelle degli associati sostenitori, ove non vi provveda il Consiglio direttivo;
- determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- eleggere i tre membri effettivi, i due supplenti ed il presidente del Collegio dei Revisori;
- eleggere, qualora lo ritenga, il Collegio dei Provisori, composto da tre persone, anche non socie, nominandone tra esse il Presidente;
- discutere e deliberare l'approvazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, ed il programma delle attività presentato dal Consiglio direttivo.

Art.13. L'assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- per decisione del Consiglio direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, indirizzata al Presidente;
- su richiesta, scritta e motivata, del Collegio dei Revisori;

- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
L'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.14. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita per le modificazioni statutarie, in prima convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile, in seconda convocazione, fatti salvi i casi in cui la legge prevede quorum particolari, qualunque sia il numero dei soci presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara vera la firma, perchè apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

Art.15. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la convocazione dell'assemblea straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto nelle delibere assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita ai sensi dell'art. 18, sono adottate a maggioranza dei voti.

Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede all'elezione dei componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statuarie o lo scioglimento dell'associazione, sono adottate a norma dell'art. 21 del codice civile.

Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria vengono trascritte nell'apposito libro dei verbali assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. I componenti del Consiglio direttivo non possono in nessun caso rappresentare i soci.

Art.16. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente, fatta constatare la validità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, designa un socio, scelto fra i presenti, a fungere da segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali. Il verbale delle assemblee viene redatto in forma sintetica. Il testo delle delibere deve essere integrale. Il verbale è scritto e controfirmato dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17. Il Consiglio direttivo è formato da non meno di tre (3) a non più di sette (7) membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere, attraverso cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al termine statutario, se dimissionari alcuni membri, purché meno della metà. I membri nominati rimangono in carica fino all'assemblea successiva.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento duraturo della maggioranza dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio cessa dell'ufficio, gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Consiglio direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la gestione ordinaria.

In caso di cessazione di tutti i consiglieri, il Collegio dei Revisori provvederà alla gestione ordinaria ed alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove nomine.

Art.18 Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge il Presidente. Sarà eletto il candidato che otterrà il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, in caso di parità anche per questa ipotesi, il più anziano di età. Con le stesse modalità verrà eletto il Vice-presidente e tutte le altre cariche.

Art.19. Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, con avviso scritto almeno cinque (5) giorni prima per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo delle riunioni, che può essere anche diverso dalla sede sociale.

Art.20. Il Consiglio direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Al Consiglio direttivo competono inoltre le seguenti attribuzioni:

- deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il programma delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- deliberare su ogni argomento di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- curare o predisporre i rapporti con il volontariato, il personale ecclesiastico e/o laico del centro ove l'Associazione, eventualmente, svolge la propria attività;
- deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi soci, previa presentazione di due persone socie;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- designare i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;

- stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo suo giudizio, si ritengano necessari per l'esecuzione di attività od infine, attuare tutte le iniziative del caso con la facoltà di delegarne tutta o in parte l'attuazione;
- deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto;
- facoltà di accettare donazioni, lasciti e legati;
- determinare le quote dei soci.

Il Consiglio direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri membri per natura e materia specifica, secondo le capacità e conoscenze dei singoli componenti.

Art.21. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra essi si astengono; in caso di parità prevale il voto del presidente dell'adunanza.

Alle adunanze del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori e, su invito, il Comitato Scientifico.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono verbalizzate nell'apposito libro verbali del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE

Art.22. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al vicepresidente. Convoca il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del consiglio e dell'assemblea; a tal riguardo avrà potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni. Firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'associazione, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art.23. Il collegio dei revisori contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche non soci, eletti dall'assemblea. I revisori contabili durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Art.24. Il collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. I membri del Collegio vengono scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo deliberazioni assembleari .

Al Collegio dei Revisori compete:

- controllare la gestione patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- provvedere occorrendo, e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio direttivo, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.

COMITATO SCIENTIFICO

Art.25. Il Consiglio direttivo può istituire un Comitato Scientifico come in appresso stabilito:

Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da tre a undici persone, anche non socie, tra le quali un Presidente, per la durata di un triennio anche rinnovabile.

Il Comitato Scientifico avrà il compito di dare un parere specifico per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.

Il Comitato Scientifico attraverso il suo presidente o componente designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal suo presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività e con libertà di forme.

Per la validità delle decisioni del Comitato Scientifico sarà necessario il voto della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità varrà il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo provvede anche ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato Scientifico. Delle riunioni il Comitato Scientifico redigerà un breve verbale nel quale sarà evidenziata la parte decisionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.26. L'Assemblea dei soci, ove lo ritenga, può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, anche non socie, nominandone, tra esse, il Presidente.

I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che dovessero sorgere tra i singoli soci, tra questi e gli organi dell'Associazione, ad esclusione dei casi di espulsione, tra l'Associazione ed altri eventuali enti con cui entra in contatto, su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

TITOLO IV ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art.27. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. quote sociali di iscrizione versate dai soci;
2. quote sociali annuali;
3. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
4. eventuali contributi liberali, erogazioni, di persone fisiche e giuridiche;

5. donazioni, eredità e legato
6. fondi di riserva;
7. contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
8. proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
9. da tutte le altre entrate che possono provenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività:
E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

Art.28. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. In caso di ritardato pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro dei soci.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.29. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario, il Consiglio direttivo presenta all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il primo esercizio inizierà all'atto della costituzione dell'associazione e chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art.30. E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte del medesimo settore di intervento e di volontariato.

TITOLO V SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.31. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria convocata e costituita a norma del presente statuto. La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Detta assemblea adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i liquidatori.

Art.32. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 31, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altre associazioni che operino nello stesso ambito con finalità analoghe o ad Enti Ecclesiastici (cattolici) sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.33. Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
